



GLOSSARIO

A

Autorizzazione

Il provvedimento adottato dal Garante con cui il <u>titolare</u> del <u>trattamento</u> (ente pubblico, impresa, libero professionista) viene autorizzato a trattare determinati dati "<u>sensibili</u>" o <u>giudiziari</u>, ovvero a trasferire <u>dati personali</u> all'estero.

In materia di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato alcune <u>autorizzazioni generali</u> che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.

 \mathbf{C}

Comunicazione

Far conoscere <u>dati personali</u> a uno o più soggetti determinati (che non siano l'<u>interessato, il responsabile o l'incaricato</u>), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione (*vedi anche* diffusione)

Consenso

La libera manifestazione di volontà dell'<u>interessato</u> con cui questi accetta espressamente un determinato <u>trattamento</u> dei suoi <u>dati personali</u>, del quale è stato preventivamente <u>informato</u> da chi ha un potere decisionale sul trattamento (*vedi <u>titolare</u>*). È sufficiente che il consenso sia "documentato" in forma scritta (ossia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal <u>responsabile</u> o da un <u>incaricato</u> del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi <u>dati "sensibili"</u>; in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall'interessato (*ad es.*, con la sua sottoscrizione).

Il Codice, all'<u>articolo 24</u>, prevede una serie di ipotesi in cui il trattamento può essere effettuato senza consenso.

D

Dato personale

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo.

Sono, ad esempio, dati personali: il nome e cognome o denominazione; il'ndirizzo, il codice fiscale; ma anche un'immagine, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale, i dati sanitari, i dati bancari, ecc..

Dato sensibile

Un <u>dato personale</u> che, per la sua natura, richiede particolari cautele: sono dati sensibili quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Dato giudiziario

I <u>dati personali</u> che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, *ad es.*, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione).

Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato.

Diffusione

Divulgare <u>dati personali</u> al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti (*ad esempio*, è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina *web*).

Diritti dell'interessato

Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'<u>interessato</u> (art. 7) una serie di diritti per quanto riguarda il <u>trattamento</u> dei <u>dati personali</u>:

- 1. il diritto di avere informazioni generali sui trattamenti di dati svolti nel nostro Paese (attraverso la <u>consultazione</u> gratuita per via telematica del Registro dei trattamenti, tenuto a cura del Garante);
- 2. il diritto di accesso ai propri dati personali direttamente presso chi li detiene (titolare del trattamento), ossia il diritto di ottenere la conferma della loro esistenza e la loro comunicazione e di sapere da dove sono stati acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del trattamento, in questo caso il titolare può chiedere il pagamento di una somma ("contributo spese") se non detiene dati dell'interessato;
- 3. il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge (*ad es.*, perché non è stato chiesto il <u>consenso</u>); tali diritti possono essere esercitati anche quando non ci sono più motivi validi per conservare ulteriormente i dati, in origine legittimamente acquisiti;
- 4. il diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati inesatti e incompleti;
- 5. il diritto, nei casi indicati nei punti 3) e 4), di ottenere anche un'attestazione da parte del titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati, a meno che ciò risulti impossibile o richieda un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 6. il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati;
- 7. il diritto di opporsi, sempre e comunque, al trattamento dei propri dati per scopi di informazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato.

Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla *privacy* (legge n. 675 del 31 dicembre 1996, oggi confluita nel Codice).

L'istituzione di analoghe autorità è prevista in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione Europea (*articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*).

Il Garante ha il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali ed il rispetto della dignità della persona. Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento, ha sede a Roma, in Piazza di Monte Citorio, 121. Alle sue dipendenze è posto un Ufficio con un organico di 125 unità.

Il Garante esamina i reclami e le segnalazioni dei cittadini e vigila sul rispetto delle norme che tutelano la vita privata. Decide sui ricorsi presentati dai cittadini e vieta, anche d'ufficio, i <u>trattamenti</u> illeciti o non corretti. Compie ispezioni, commina sanzioni amministrative ed emette pareri nei casi previsti dal Codice. Segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.

I

Incaricato (del trattamento)

Il dipendente o il collaboratore che per conto della struttura del <u>titolare</u> elabora o utilizza materialmente i <u>dati personali</u> sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal <u>responsabile</u>, se designato).

Informativa

Le informazioni che il <u>titolare</u> del <u>trattamento</u> deve fornire ad ogni <u>interessato</u>, verbalmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l'interessato stesso, oppure presso terzi. L'informativa deve precisare sinteticamente e in modo colloquiale quali sono gli scopi e le modalità del <u>trattamento</u>; se l'interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere <u>comunicati</u> o <u>diffusi</u> i dati; quali sono i diritti riconosciuti all'interessato; chi sono il titolare e l'eventuale <u>responsabile</u> del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, *fax*, ecc.).

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

 \mathbf{M}

Misure di sicurezza

Sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, i dispositivi elettronici o i programmi informatici utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme

di legge o diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti.

Nel Codice sono fissati una serie di misure, criteri e procedure (*ad es.*, codice identificativo, *password* per l'accesso ai dati, programmi antivirus, istruzioni per il salvataggio periodico dei dati) che i <u>titolari</u> devono adottare a seconda che il trattamento sia effettuato con elaboratori o manualmente (archivi e documenti cartacei).

L'<u>allegato B al Codice</u> contiene l'elenco delle misure minime di sicurezza che devono essere obbligatoriamente applicate al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'<u>articolo 169</u> del Codice in materia di protezione dei dati personali.

 \mathbf{N}

Notificazione

La notificazione è una comunicazione che il <u>titolare</u> del trattamento deve effettuare *una tantum* utilizzando un apposito <u>modulo</u> da inviare per via telematica e con sottoscrizione digitale al <u>Garante</u> (per la procedura consultare il <u>sito dell'Autorità</u>), in cui vengono descritte le principali caratteristiche del <u>trattamento</u> (categorie dei dati trattati, finalità del trattamento, luogo ove avviene il trattamento, soggetti, in Italia o all'estero, ai quali i dati sono eventualmente comunicati, misure di sicurezza adottate).

Deve essere effettuata prima di dare inizio al trattamento, e non va ripetuta se non si modificano le caratteristiche del trattamento (quindi, se per esempio cambiano le finalità del trattamento o cambia la ragione sociale del titolare, la notificazione deve essere nuovamente presentata al Garante).

Tutte le notificazioni sono conservate in un <u>"registro dei trattamenti"</u> accessibile al pubblico gratuitamente per via telematica. Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (*ad es.*, per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice).

Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute. Il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del Codice).

P

Privacy

È un termine inglese che evoca significati a volte mutevoli, accostabile ai concetti di *"riservatezza"*, *"privatezza"*. Nella realtà contemporanea, con il concetto di *privacy* non si intende soltanto il diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri dati personali che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Il diritto alla *privacy* e, in particolare, alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato alla tutela della dignità umana, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Responsabile (del trattamento)

La persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo cui il <u>titolare</u> affida, anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del <u>trattamento</u> dei dati.

La designazione del responsabile è facoltativa (art. 29 del Codice).

Т

Titolare del trattamento

La persona fisica, l'impresa, l'ente, l'associazione, ecc. cui fa capo effettivamente il <u>trattamento</u> di <u>dati</u> <u>personali</u> e spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le <u>misure di sicurezza</u>).

Nei casi in cui il trattamento sia svolto da una società o da una pubblica amministrazione per titolare va intesa l'entità nel suo complesso e non l'individuo o l'organo che l'amministra o la rappresenta (presidente, amministratore delegato, sindaco, ministro, direttore generale, ecc.). I casi in cui il trattamento può essere imputabile ad un individuo riguardano semmai liberi professionisti o imprese individuali.

Trattamento (di dati personali)

Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto dati personali.

La definizione del Codice è molto ampia, perché comprende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la <u>comunicazione</u>, la <u>diffusione</u>, la cancellazione e la distruzione di dati. Ciascuna di tali operazioni è una forma di trattamento di dati.